

N° DI CRON. 496 DEL REG.  
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO  
DAL 03.06.96 AL 03.07.96

IL MESSO STAMPALE

# REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA

ALLEGATO ALLA DELIBERA <sup>C.C.</sup>  
~~G.M.~~  
N. 28 DEL 12 MAG 1996

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

**COMUNE DI  
OLGIATE MOLGORA**  
Provincia di LECCO

# COMUNE DI OLGiate MOLGORA

## PROVINCIA DI LECCO

Il Consiglio Comunale di Olgiate Molgora,

Viste le attribuzioni conferite dall' articolo 32 comma 2° della Legge 8 Giugno 1990 n°142, nella propria seduta del                      ha approvato il Regolamento di Polizia Urbana che costituisce parte indivisibile della presente delibera consiliare n°

Il Regolamento di Polizia Urbana entrerà in vigore trascorsi i termini ed assolto gli adempimenti previsti dall'art. 72 dello Statuto Comunale vigente.

### STATUTO COMUNALE

*Art. 72 comma 6°:*

*- I Regolamenti, sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonchè per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.*

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI - PERMESSI COMUNALI E SUOLO PUBBLICO**

#### **Capo I**

#### **ART. 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

Con il presente Regolamento sono disciplinate le seguenti materie:

1. La nettezza nell' abitato e dei cortili interni delle case; circa il modo e il tempo di costruire, mantenere e spurgare i luoghi e depositi immondi;
2. Lo sgombero delle immondizie e della neve dalle vie e da altri luoghi pubblici e per l'annaffiamento di tali luoghi e vie;
3. Il mantenimento della libera circolazione nei luoghi pubblici e per regolare il corso pubblico;
4. Il divieto di passaggio in certi luoghi o in certe ore dei veicoli e degli animali, quando ne sia dimostrata la necessità; per determinare agli spazi per le fiere, i mercati e i giochi pubblici, senza pregiudizio dei diritti delle proprietà circostanti;
5. I bagni in luogo pubblico;
6. La custodia e la circolazione degli animali pericolosi e che rechino molestia o danno;
7. Il cumulo, il deposito e la custodia di materie accendibili; circa le altre cautele necessarie per evitare gli incendi, tanto nell' abitato che nelle campagne, e i provvedimenti relativi alla loro pronta estinzione;
8. L'esercizio delle professioni e dei mestieri rumorosi o altrimenti incomodi;
9. Provvede comunque ad altri oggetti consimili a quelli indicati che non siano già regolati dalle leggi o dai regolamenti generali nel rispetto delle gerarchie legislative.

#### **ART. 2**

#### **Scopi del Regolamento**

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme che, contribuendo alla sicurezza della popolazione ed al buon andamento della vita sociale, siano idonee a garantire nel territorio comunale la convivenza civile e democratica.

#### **ART. 3**

#### **Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento opera su tutto il territorio Comunale .

Le norme relative agli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati

soggetti a servitù di pubblico uso od aperti al pubblico, compresi i portici, i canali e i fossi fiancheggianti le strade .

Le disposizioni del presente Regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

#### **ART. 4**

#### **Ordinanze sindacali e ordini verbali**

Il Sindaco può emanare, mediante pubblici avvisi, le disposizioni di carattere generale e particolari che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana, esplicando ai sensi dell'art.38, le funzioni attribuitegli dall'art. 36, comma 2 Legge 8 Giugno 1990 n° 142.

Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la Polizia Urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, date sul posto, per circostanze straordinarie e urgenti, dai Funzionari ed Agenti di Polizia Municipale e di P.G. di cui al seguente articolo, nonché dal Tecnico Comunale per i settori di competenza .

#### **ART. 5**

#### **Incaricati della vigilanza**

Oltre al servizio di Polizia Municipale, che è diretto dal Sindaco o dall' Assessore da lui delegato e viene svolto dai componenti del servizio stesso, sulla cui organizzazione si rimanda all' apposito Regolamento di Polizia Municipale, istitutivo del Servizio, preposti al controllo sull' osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, sono anche gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all' art . 57 D.P.R. 22 Settembre 1988 n° 447 nell' ambito delle rispettive mansioni.

#### **ART. 6**

#### **Operazioni di Polizia Giudiziaria**

Gli agenti ed i funzionari di cui all'art. 5 debbono essere muniti della tessera di riconoscimento che attesti l' abilitazione all' esercizio delle funzioni ad essi attribuite, e qualora non siano in divisa, devono esibirla dopo essersi qualificati e prima di procedere.

#### ~~ART. 7~~

#### ~~Agenti giurati di società private~~

~~Gli agenti giurati di società private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla Polizia Municipale.~~

ANNULLATO. CORECO 27-5-86 - ATTI N° 28134.

## **CAPO II**

### **PERMESSI COMUNALI E SUOLO PUBBLICO**

#### **ART. 8**

##### **Licenze e autorizzazioni**

Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze rilasciate in base al presente Regolamento debbono, in ogni caso, essere emesse per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare, oppure al rappresentante legale dell' ente o associazione interessata;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo da parte del titolare di riparare tutti i danni causati durante l'occupazione e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;
- d) con riserva all' Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie, nel pubblico interesse, sospendendo o revocando in casi eccezionali a suo criterio insindacabile, i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso;
- f) previo pagamento, ove previsto, di tasse e/o diritti ovvero di cauzione per danni.

Le spese relative al rilascio sono a carico del destinatario.

Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni, licenze, ecc..., previste dal presente articolo fosse subordinata al pagamento presso la Tesoreria Comunale di una cauzione, il Comune potrà trattenere direttamente dalla stessa in tutto, fatta salva la residua maggior somma dovuta dal danneggiante sino al raggiungimento del totale ammontare del danno subito, o in parte il costo, così come valutato dall' Ufficio Tecnico Comunale, per il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose. Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni sia subordinato al pagamento di una tassa ( TOSAP etc.), esse saranno rilasciate contro esibizione della prova dell' avvenuto pagamento o contro il pagamento stesso.

#### **ART. 9**

##### **Suolo pubblico - definizione**

Per suolo pubblico, agli effetti dell' applicazione del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggetta a servitù d'uso o di passaggio pubblico o comunque aperte al pubblico transito.

È proibita qualunque alterazione od occupazione di aree pubbliche e degli spazi sovra o sottostanti senza il permesso dell'Amministrazione Comunale.

Quando si tratti di suolo o spazio di proprietà privata di cui al primo comma, l'Amministrazione Comunale dispone della servitù d'uso limitatamente alla superficie. Per l'alterazione od occupazione degli spazi sottostanti occorre anche il consenso del nudo proprietario.

## **ART. 10**

### **Occupazione di suolo pubblico**

Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite da leggi speciali, dal Regolamento Comunale TOSAP e dall'atto di autorizzazione o da qualsiasi altro atto documento amministrativo rilasciato dall'Ente.

- a) pagamento della TOSAP e, ove previsto, di altre tasse e/o diritti;
- b) limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescritte;
- c) compiere le opere di difesa necessarie e installare le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;
- d) apporre i prescritti segnali luminosi d'avviso in tutti i casi di scarsa viabilità, quando l'occupazione debba continuare anche nella notte;
- e) ripristinare lo stato del terreno occupato al termine dell'occupazione.

Dalle ore 20.00 alle ore 7.00 del giorno successivo ogni permesso di occupazione di aree pubbliche o soggette a servitù pubblica s'intende sospeso, salva diversa disposizione che dovrà risultare dal relativo permesso.

Sono esentate in ogni caso da limitazioni di orario le normali limitazioni d'uso di suolo pubblico a scopo di lavori stradali o edili o fatti a conduttori di pubblici esercizi per occupare il suolo pubblico con pedane, tavoli, sedie, vasi, nonché quelle relative a manifestazioni pubbliche, purché regolarmente autorizzate, di carattere politico, sociale, sindacale, ecc... .

È vietato rimuovere o spegnere i segnali di avviso di cui al precedente punto c); ai responsabili delle imprese addette ai lavori destinatari delle licenze incombe l'obbligo della sorveglianza a che tali segnali rimangano accesi in continuazione durante il tempo prescritto.

I permessi di occupazione di spazi e di aree pubbliche, sono concessi dall'Autorità comunale dietro domanda dell'interessato, da farsi prima di iniziare qualunque lavoro od operazione.

Il permesso può essere giornaliero o permanente ( licenza ). Il permesso giornaliero autorizza una occupazione che ha luogo volta per volta e per la durata massima di un giorno. IL permesso permanente o licenza autorizza una occupazione per un determinato periodo di tempo con scadenza non mai posteriore alla fine dell'anno solare in corso.

Tutte le licenze o le autorizzazioni per l'occupazione di spazio o area pubblica sono sempre revocabili a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale. La stessa ha l'obbligo del solo rimborso all'interessato della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo occorrente fra la revoca e la scadenza reale del permesso o licenza permanente.

**ART. 11**  
**Occupazione abusiva del suolo pubblico**

Le turbative e abusive occupazioni del suolo pubblico, salvo le sanzioni comminate da leggi e regolamenti, saranno rimosse con ordinanza sindacale a cura del Servizio di Polizia Municipale e, all'occorrenza, con l'ausilio delle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale.

**TITOLO II**

**INCOLUMITÀ - DECORO - ORDINE e PULIZIA DELL'ABITATO - ANIMALI -  
SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE**

**CAPO I**

**DELL' INCOLUMITÀ E DELLA SICUREZZA DEGLI ABITANTI**

**ART. 12**  
**Pericolo alla pubblica incolumità**

Se una casa, un muro od in genere qualunque fabbricato o una parte di esso, compresi gli intonaci, minacci rovina con pericolo per l'incolumità delle persone, il Sindaco, fatte eseguire le opportune indagini, ordinerà ai responsabili di rimuovere lo stato di pericolo nel termine e nei modi che saranno suggeriti dal grado d'imminenza del pericolo stesso. È vietato far sporgere i rami sulla pubblica via, ad un'altezza inferiore ai 4.50 metri o, in ogni caso, quando possano essere di pericolo o intralcio alla circolazione, soprattutto a seguito di maltempo. In caso di inadempienza si applicano le norme previste nel secondo capoverso del presente articolo.

Non ottemperando all'intimazione del Sindaco il lavoro sarà eseguito d'ufficio con spese a carico del proprietario e senza pregiudizio per l'azione penale ai sensi dell'art. 38 legge 8 Giugno 1990 n° 142.

A tale disciplina viene anche assoggettato lo sgombero della neve e del ghiaccio dai tetti e dai marciapiedi allorché si configuri uno stato di pericolo alla pubblica incolumità.

**ART.38 LEGGE**  
*( Attribuzione del Sindaco nei servizi di competenza statale)*

1. *Il Sindaco , quale Ufficiale del Governo , sovrintende::*
  - a)*alla tenuta di registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;*
  - b)*alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e igiene pubblica;*
  - c)*allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria , delle funzioni affidategli dalla legge ;*
  - d)*alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto .*

2. *Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica .*
3. *Se l'ordinanza ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non attemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi .*
4. *Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.*
5. *Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e servizi interessanti altri servizi di carattere generale .*
6. *Nelle materie previste dalle lettere a) , b) , c) e d) del comma 1, nonché dell' articolo 10, il Sindaco , previa comunicazione al Prefetto, può delegare l' esercizio delle funzioni ivi indicate al Presidente del Consiglio Circostrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il Sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l' esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni .*
7. *Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo , il Prefetto può nominare un Commissario per l' adempimento delle funzioni stesse .*
8. *Alle spese per il Commissario provvede l' ente interessato .*
9. *Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2 , il Prefetto provvede con propria ordinanza*

## **ART. 13**

### **Depositi materiali di risulta**

Nel caso di restauri di fabbricati, di pulitura di tetti, di sostituzione di grondaie, ecc..., prospicienti il suolo stradale, dovranno collocarsi all' estremità dell' area interessata dai lavori, due o più segnali che avvertono le persone del pericolo.

Se, per ristrettezza della strada o per altre ragioni locali, non si possa adottare questa misura cautelare, l' autorità comunale prescriverà altre cautele.

I depositi di materiali, calcinacci, ecc..., dovranno essere rimossi dal suolo pubblico in giornata. I rottami e i calcinacci dovranno essere portati sino a terra o calati a mezzo di opere atte ad assicurare la pubblica incolumità e ad impedire la formazione di polvere.

## **ART. 14**

### **Scavi su suolo pubblico**

Gli scavi aperti sul suolo pubblico, i quali non si possono chiudere stabilmente in giornata, devono essere sbarrati o chiusi alla superficie al cessare del lavoro.

Qualora si tratti di scavi o di altri lavori comunque interessanti il suolo stradale, dovranno essere osservate le disposizioni di cui all' art. 21 del Codice della Strada D.L. n° 285 del 30/04/1992 e relative norme regolamentari.

È fatto obbligo all' impresa esecutrice dello scavo, o di altri lavori, indicare con apposite segnalazioni sia il proprio nome che la ragione sociale nonché la data prevedibile del termine dei lavori.



## **ART. 15**

### **Impalcature**

È vietato costruire impalcature, o accatastare assi o altro materiale da ponteggi, sopra il suolo pubblico senza permesso dell' Autorità Comunale la quale, nell' accordarlo, prescriverà le cautele da usarsi a garanzia della pubblica incolumità. È assolutamente vietato, per la costruzione di impalcature o simili, manomettere in qualsiasi modo il suolo pubblico.

L' impalcatura, qualora occupi l' intero marciapiede, dovrà essere costruita a galleria, col soffitto idoneo a impedire la caduta di polvere o frammenti, e dotata di adeguata illuminazione notturna atta a garantire il traffico dei pedoni in assoluta sicurezza. L' impalcatura sul lato prospiciente la strada, dovrà essere protetta per tutta la lunghezza da una rete a maglia fitta che impedisce la caduta di detriti sul suolo pubblico ed assolve anche ad una funzione estetica. Gli spigoli dell' impalcatura dovranno essere muniti di pannelli verniciati a strisce diagonali bianche e rosse e, durante le ore notturne dovranno essere altresì collocate le luci rosse di pericolo.

## **ART. 16**

### **Conservazione degli edifici , manutenzione tetti , cornicioni , pluviali , infissi , ecc.**

Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare l' irregolare caduta delle acque piovane o deterioramento di materiali che possono imbrattare il suolo pubblico.

Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell' ambiente.

L' Amministrazione Comunale potrà prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dal proprio Ufficio Tecnico.

In particolare dovranno essere riparati prontamente a cura e spese dei proprietari i guasti o le rotture che dovessero colpire le grondaie, i tubi, i pavimenti o le griglie, i telai, botole e simili sul suolo pubblico.

I proprietari dovranno in ogni caso segnalare tempestivamente i guasti e/o le rotture all' autorità comunale ove questi possano causare pericolo.

## **ART. 17**

### **Accensione di fuochi - Stoppie**

È vietato accendere fuochi nel centro abitato per qualsiasi ragione, salvo la necessità di dover provvedere all' esecuzione di lavori (pavimentazione, incatramatura, ecc. ).

L' accensione di piccoli fuochi per l' utilizzo di barbecues, o attrezzi simili, è consentita purché non si crei molestia al vicinato, utilizzando come combustibile materiale idoneo allo scopo.

È pure vietata l' accensione di fuochi in prossimità di strade extraurbane quando la direzione del vento porti il fumo sulle strade stesse con pericolo alla circolazione dei veicoli.

In ogni caso debbono essere osservate le disposizioni di cui all' art. 59 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18/06/1931 n° 773 (6).

In caso di trasgressione rimane salva, al di là dell' applicazione di sanzioni amministrative, la perseguibilità dei responsabili per i reati previsti e puniti dagli artt. 423 e 449 C.P. (7) (8)

*(6) Art. 59 T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18/06/1931 n° 773 . " È fatto divieto di fare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e ad una distanza minore di quella in essi determinata .*

*In mancanza di regolamenti è vietato di far fuoco nei campi e dei boschi alle stoppie prima del 15 Agosto ed ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada , di paglia , di fieno , di foraggio , e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabile o combustibile .*

*Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e dei modi ed alla distanza suindicati , devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui , e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento " .*

*(7) Art. 423 Codice Penale - Incendio . "chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da 3 a 7 anni .*

*La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria , se dal fatto deriva pericolo per l' incolumità pubblica " .*

*(8) Art. 449 Codice Penale - Delitti colposi di danno . "Chiunque cagiona per colpa un incendio ..... è punito con la reclusione da 1 a 5 anni " .*

## **ART. 18 Cautele nei lavori**

Nei luoghi di pubblico passaggio, cortili compresi, ed in ogni area aperta al pubblico, tutti i lavori che possono risultare pregiudizievoli per i passanti, ancorché autorizzati dall' Amministrazione Comunale devono essere svolti previa adozione di idonei ripari.

Le stesse cautele dovranno essere adottate dai titolari di negozi, di laboratori e di oreficerie aperti verso i luoghi di pubblico passaggio in modo da impedire la fuoriuscita di schegge, faville, polveri, fumi, acqua, olii ed altro ovvero di afflati maleodoranti.

## **ART.19 Lancio e trasporto di oggetti - Giochi vietati**

È vietato gettare od abbandonare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico passaggio.

È pure vietato lanciare pietre, palle di neve, frutta, ortaggi, uova o qualsiasi altro oggetto come sacchi pieni d'acqua o altra cosa che possa riuscire di pregiudizio alle persone ed alla proprietà altrui, nonché lanciare o far esplodere petardi, mortaretti e simili in luogo pubblico senza la preventiva autorizzazione comunale.

È del pari vietato, fuori dai luoghi all' uopo destinati, ogni gioco che possa costituire molestia o pericolo alle persone, arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della illuminazioni pubblica nonché sui cartelli stradali e pubblici manufatti .

È vietato il trasporto, di oggetti ( vetri, ferri, acuminati, ecc... ) che possano recare danno o comunque pericolo, se non previa adozione delle opportune cautele atte a evitare danno alle persone.

Gli oggetti rigidi ( aste, scale, tubi, ecc... ) non debbono messere trasportati da parte di persona a bordo di mezzi a due ruote quali biciclette, ciclomotori, motociclette od a rimorchio degli stessi.

## **ART.20**

### **Operazioni domestiche vietate - Esposizioni di oggetti pericolosi**

È vietato battere tappeti, stuoie, ecc..., o fare altre simili operazioni, sulla pubblica via od alle finestre ad essa prospicienti e gettare da finestre, balconi, terrazzi, ecc..., ogni genere di cose sulla pubblica via o su luoghi ancorché privati di pubblico o comune passaggio.

È vietato annaffiare piante in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico o di comune passaggio.

È parimenti vietato tenere sulle finestre, logge, ringhiere, poggiali, ecc..., vasi di fiori, gabbie di uccelli ed altri oggetti se non efficientemente assicurati e che compromettano il decoro dell'abitato.

I serramenti, le persiane e le griglie delle finestre debbono in ogni caso essere assicurati in modo da non essere mossi dal vento e tenute in perfetto stato d'uso dai proprietari in modo da evitare qualsiasi pericolo ai passanti, o disturbo della quiete pubblica.

Dalle finestre interne la spolveratura di cui al primo comma potrà farsi soltanto nelle ore antimeridiane fino alle ore 9.00 dal 1 Maggio al 30 Settembre e fino alle ore 10.00 dal 1 Ottobre al 30 Aprile.

## **ART. 21**

### **Canne fumarie**

Fatta salva l'osservazione delle norme contro l'inquinamento atmosferico, sia nell'interno come all'esterno delle abitazioni non è permesso di accendere fuochi se il fumo non si immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.

È vietato di dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc., appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni.

Le canne dei camini, delle stufe, dei forni, delle fucine ed in genere tutti i condotti del fumo e dei gas devono essere regolarmente spazzati dalla fuliggine e mantenuti in perfetto stato di manutenzione.

## **ART. 22**

### **Sgombero della neve sui tetti**

È proibito gettare la neve dai tetti o trasportarla dall'interno dei cortili sul suolo pubblico. Quando il peso della neve sopra i tetti o le terrazze possa far temere un pericolo, lo scarico di esse sul suolo pubblico potrà essere autorizzato dall'Autorità Comunale che prescriverà le opportune cautele perché l'operazione non risulti pericolosa od incomoda al pubblico transito.

In tal caso il proprietario dello stabile, dal quale viene effettuato lo scarico, è tenuto a trasportare immediatamente la neve scaricata nella località appositamente designata dalla Autorità che rilascia la suddetta autorizzazione, quando la neve scaricata sia di ostacolo al pubblico transito.

I poggiali e i davanzali delle finestre debbono essere spazzati dalla neve prima delle operazioni di sgombero della via o piazza sottostante ed in modo da non recare danno e molestia ai passanti.

### **ART. 23**

#### **Sgombero della neve dai marciapiedi e rimozione del ghiaccio**

I conduttori, i proprietari residenti, gli amministratori di qualsiasi stabile, i titolari di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi sono tenuti, anche solidamente, a spazzare la neve dai marciapiedi e dai sottoportici lungo tutto il fronte prospiciente le relative attività e pertinenze. In mancanza del marciapiede l'obbligo si limiterà allo sgombero del solo passaggio d'accesso alle proprietà.

La spazzatura della neve verrà eseguita non appena cessata la nevicata tanto in giorno feriale che festivo.

I destinatari di queste norme hanno altresì l'obbligo di togliere immediatamente lo strato di ghiaccio che si fosse formato, non mancando di spargere al suolo, nel frattempo, sostanze idonee ad impedire lo sdruciolamento.

### **ART.24**

#### **Divieto di spargimento d' acqua**

È vietato lo spargimento di acqua sul suolo pubblico, in tempo di gelo, salvo i casi di reale necessità.

È vietato altresì innaffiare i sottoportici ed i marciapiedi in misura tale che ne risulti incomodo o pericoloso per i passanti.

### **ART. 25**

#### **Accatastamento legna e materiali infiammabili**

Non si possono accatastare né tenere accatastate, allo scoperto, nei cortili circondati dai fabbricati da più di due lati, legna e altre materie di facile accensione se non si adottano le cautele che prescriverà l'Autorità Comunale a seconda dei casi.

Nell'interno dell'abitato i magazzini ed i depositi di fieno, legnami, stracci, legna da ardere, cartoni, non possono essere tenuti che in locali coperti da volta reale o solai in cemento armato, oppure in locali isolati, muniti di fitta rete metallica alle finestre.

I locali soprastanti e contigui ai magazzini, di cui al comma precedente, non possono contenere materie facilmente infiammabili.

### **ART. 26**

#### **Gas - Uso di apparecchiature**

Per l'installazione di apparecchi di utilizzazione di gas combustibile ( gas manifatturato, gas naturale, gas di petrolio liquefatto ) ad uso civile, sia coloro che procedono all'impianto che l'utente dovranno attenersi alle disposizioni di legge ed alle norme tutte emanate dai Ministeri competenti, vigenti in materia di prevenzione e sicurezza. (9)

(9) vedi nota ed articolo 28

**ART. 27**  
**Materie infiammabili - Scorte**

È vietato detenere negli scantinati, nelle autorimesse e nei vani ripostiglio soprastanti e sottostanti le abitazioni riserve di bombole di gas liquido, scorte di solventi, diluenti e qualsiasi altra materia infiammabile o suscettibile di scoppio anche in piccole quantità. È comunque fatta salva l'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di prevenzione incendi per le attività ed i locali soggetti al rilascio del relativo certificato in base alle vigenti disposizioni di legge. (9)

*(9) dagli artt. 63 e seguenti ( Delle industrie pericolose ) del T.U. delle leggi di P.S. 18/06/1931 n°773 e delle disposizioni del relativo regolamento approvato con R.D. 06705/1940 n° 635 ( art. 115 ) si ricava che nell' abitato non è consentito di tenere petrolio , benzina od altri liquidi infiammabili se non nei quantitativi ed alle condizioni stabilite dal D.M. 31/07/1934 modificato dal successivo D.M. 12/05/1937 .  
Il D.P.R. 28/06/1955 n° 620 , la legge 21/03/1958 n° 327 , la legge 28/03/1962 n° 169 ed il D.P.R. 12/01/1971 n° 208 dettano limitazioni e condizioni per la tenuta di depositi di gas di petrolio liquefatti .  
La legge 27/12/1941 n° 1570 , la legge 13/05/1961 n° 469 e la legge 26/07/1965 n° 966 dettano norme per l' organizzazione obbligatoria dei servizi antincendio .  
Il D.M. 27/09/1965 n° 1973 modificato dal D.M. 16/02/1982 identifica le aziende e le industrie pericolose soggette al controllo dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco .  
La legge 07/12/1984 n° 818 contiene norme circa il rilascio del nulla - osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi .*

**CAPO II**

**DECORO , ORDINE E PULIZIA DEI CENTRI ABITATI**

**ART. 28**

**Disciplina per l' esposizione di cartelli , insegne e simili**

È vietata qualsiasi esposizione di insegne, vetrine, cartelli, locandine, frontoni, addobbi, festoni, lumi, mensole e sostegni, nomi di ditte e pubblicità di ogni genere senza l'autorizzazione dell' Autorità Comunale che potrà negarla per fini di tutela dell' estetica cittadina in generale e del carattere artistico e storico del luogo ovvero altro giustificato motivo.

**ART. 29**

**Monumenti e targhe**

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l' autorizzazione comunale, prefettizia o ministeriale, secondo le rispettive competenze, e fatta salva l' osservanza delle disposizioni di legge in materia.

A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotocopie delle opere, i testi delle epigrafi e quant' altro necessario; l' Amministrazione Comunale nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di rimuovere o in qualunque altro modo togliere dalla pubblica vista le iscrizioni o memorie monumentali esistenti all' esterno degli edifici.

### **ART. 30**

#### **Tende nelle arcate**

Le tende installate nelle arcate dei portici per riparare dal sole devono corrispondere, nei riguardi delle linee architettoniche, alle disposizioni del successivo articolo.

Il margine inferiore dovrà distare dal piano camminabile almeno due metri quando le arcate dei portici abbiano all' interno il marciapiede.

Le estremità di tali tende devono essere assicurate ai pilastri in modo da impedire che il vento le agiti e le trasporti.

Le tende stesse devono essere predisposte in armonia con l' architettura dell' edificio.

### **ART. 31**

#### **Tende dei negozi**

Le tende destinate a proteggere dal sole i negozi e le altre attività, ad eccezione dei casi di cui al precedente articolo, devono essere collocate entro le linee architettoniche degli edifici senza turbarle e, nel loro ripiegamento, debbono trovare posto nel vano dell' apertura che proteggono.

In una stessa unità architettonica le tende devono, in tutte le aperture protette, avere eguale forma ed impostazione ed i colori devono essere fra loro intonati.

Le tende protese su spazio pubblico devono avere l' orlo inferiore ad altezza non minore di mt. 2.30 dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno cm. 30 dalla verticale del ciglio del marciapiede.

Il rilascio del permesso per l' installazione di tende protese su spazio pubblico, oltre ad essere soggetto alle precedenti norme, è subordinato alla condizione che esse siano mobili e collocate in modo da non nascondere le targhe stradali per le denominazioni delle vie, i cartelli disciplinanti la viabilità, i semafori per la circolazione del traffico, i numeri civici e non disturbino la circolazione pedonale sui marciapiedi.

Nessuna tenda o parte di tenda può essere assicurata al suolo con fili, perni, pali , ecc...

È vietato protendere tende su spazio pubblico diverso dai marciapiedi, o comunque dai luoghi preclusi al traffico veicolare.

In caso di maltempo le tende non possono rimanere spiegate.

### **ART. 32**

#### **Vernici fresche**

Ogni oggetto in genere verniciato di fresco, situato lungo il pubblico passaggio, dovrà essere convenientemente segnalato al pubblico in modo facilmente visibile.

### **ART. 33**

#### **Pubblici acquedotti , fontane e fontanelle pubbliche , idranti antincendio , divieti e norme di utilizzo .**

È vietato prelevare l' acqua dalle fontane, spruzzarla contro i passanti o giocarci in senso lato così come manomettere, anche nelle fontanelle, i congegni automatici e non, regolanti i getti d' acqua .

È altresì vietato gettare nelle vasche, carta, rifiuti, oggetti nonché cose di qualunque tipo atte a sporcare o inquinare le acque e imbrattare le vasche stesse. È vietato giocare con l'acqua e bagnarsi a vicenda nella pubblica via.

È vietato abbeverare animali direttamente da fontane o fontanelle.

L'uso dell'acqua delle fontanelle pubbliche è permesso esclusivamente per uso alimentare (vedasi ordinanza Ussi?) nonché per quelle piccole operazioni di carattere igienico come la lavatura delle mani, pulizia di piccole ferite, ecc... che si effettuano normalmente sui bambini.

Sono vietate presso fontane o fontanelle le abluzioni che eccedano le piccole operazioni di carattere igienico nonché la lavatura di panni e biancheria e di qualsiasi altro oggetto o bene mobile (veicoli o utensileria).

Con propria ordinanza il Sindaco può vietare ai privati cittadini di versare acqua derivata da civici acquedotti per innaffiare orti, giardini, strade e cortili. È sempre consentito all'Amministrazione Comunale l'uso di acqua derivata dai civici acquedotti per l'irrigazione del verde pubblico.

**Idranti** - È vietato ai privati, senza permesso dell'Ufficio Tecnico, derivare acqua dai civici acquedotti mediante gli idranti antincendio. Sono fatti salvi i casi di grande emergenza (incendio, versamento sulla pubblica via di acidi o liquidi caustici ecc.) nei quali però l'utilizzo degli idranti deve essere tempestivamente segnalato al Servizio di Polizia Municipale.

È sempre vietato, nell'arco delle 24 ore posteggiare veicoli o comunque creare ingombri nel raggio di metri 5.00 dai civici idranti.

È sempre consentito, senza restrizioni di sorta, l'uso degli idranti ai Vigili del Fuoco ed alle organizzazioni della protezione civile. In caso di parziale o totale messa fuori uso dei civici acquedotti, nonché nei casi in cui l'acqua in essi condotta risulti non usabile per scopi alimentari ed igienici, il Sindaco o Assessore Delegato od in casi di assoluta urgenza il Tecnico Comunale o il Comandante del Servizio di Polizia Municipale, potranno dare in deroga a quanto sopra espresso permessi straordinari di utilizzo, anche in forma orale ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

## **ART. 34**

### **Imbrattamento muri - Affissioni manifesti**

È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni, figure come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti degli esercizi pubblici.

L'affissione dei manifesti, avvisi, manoscritti, ecc... è permessa esclusivamente sugli spazi resi disponibili dall'Amministrazione Comunale e deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento e delle leggi vigenti in tema di pubbliche affissioni.

In particolare, i privati e le agenzie immobiliari possono affiggere, già munite di bollo del Servizio Pubblicità e Pubbliche Affissioni, gli avvisi di compravendita o locazione di immobili sugli accessi o lungo i muri perimetrali dell'immobile interessato ovvero negli appositi spazi a ciò destinati dall'Amministrazione Comunale; è fatto assoluto divieto di affissione o di collocazione degli avvisi di cui sopra su alberi, pali, edifici o strutture pubbliche nonché lungo i muri o le cancellate delimitanti gli spazi pubblici o aree su cui insistono immobili o strutture pubbliche.

## **ART. 35**

### **Cura dei luoghi aperti al pubblico e manutenzione infissi - sottoportici**

Tutti i luoghi aperti al pubblico od anche semplicemente in vista del pubblico devono essere convenientemente e decorosamente sistemati e tenuti costantemente sgombri e puliti.

I conduttori, i proprietari e gli amministratori di qualsiasi stabile sono solidamente tenuti ad una decorosa manutenzione e pulizia dei sottoportici e dei marciapiedi antistanti ai relativi edifici.

L' Autorità Comunale potrà ordinare le necessarie opere di pulizia, di tinteggiatura, ed anche la sostituzione o la riverniciatura degli infissi.

## **ART. 36**

### **Suolo pubblico e imbrattamento - Divieti**

È vietato imbrattare o sporcare il suolo pubblico e gettare acqua, rifiuti, bucce o qualsiasi altro materiale che possa insudiciare o imbrattare il pubblico suolo. È parimenti proibito nell' ambito del centro abitato, come definito ex art. 4 D.L. 285/92, in qualsiasi luogo pubblico o privato aperto al pubblico o alla pubblica vista, soddisfare alle naturali esigenze corporali fuori dagli appositi manufatti.

I titolari di esercizi pubblici sono comunque tenuti a mettere a disposizione del pubblico i servizi igienici e non possono rifiutarne l' uso. Qualora un pubblico esercizio abbia i servizi igienici fuori uso, esso, dovrà tenerli chiusi al pubblico fino al loro ripristino.

Allo scopo di impedire lordure o possibili inconvenienti ai pedoni, i proprietari di cani o le persone incaricate della loro momentanea custodia debbono impedire che gli animali, con deiezioni o spargimenti di liquami, sporchino i marciapiedi, gli spazi dei parchi e dei pubblici giardini non destinati a tale scopo ma in uso ai cittadini, gli spazi prospicienti i negozi, gli attraversamenti pedonali e gli accessi alle civiche abitazioni o ad edifici pubblici.

Ove si verificasse tale evenienza è fatto comunque l' obbligo al proprietario del cane ed alle persone momentaneamente incaricate della custodia, di provvedere immediatamente alla completa pulizia ed alla asportazione delle deiezioni qualora siano state utilizzate, per soddisfare le esigenze fisiologiche del cane, la sede stradale, i marciapiedi, le cunette lungo i marciapiedi delle strade stesse e i luoghi dei parchi o giardini non espressamente destinati a tale scopo.

È altresì proibito, sul suolo pubblico, spaccare o segare legna nonché lavare veicoli o effettuare altri lavori; sono anche vietate sul suolo pubblico le riparazioni di veicoli e simili salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite occorse durante la circolazione.

Qualora la lavatura dei veicoli o simili avvenga lungo corsi d' acqua, canali, fossi, rogge, cave verranno applicate, in quanto compatibili, le sanzioni più gravi prescritte dalla legge Merli n° 319/76, e successive modificazioni e integrazioni.

Rientra, in ogni caso, nell' ambito del potere discrezionale dell' Amministrazione Comunale stabilire divieti di accesso ad animali in alcune zone del paese.



## **ART. 37**

### **Arredi urbani , parchi e giardini pubblici - divieti**

Nei luoghi pubblici è vietato danneggiare sedili, panchine, siepi, recinti, vasi ornamentali, cestini per i rifiuti, ecc.. , cogliere e danneggiare fiori. strappare fronde o virgulti, recare danni alle piante ed arrampicarsi su di esse, camminare sugli spazi erbosi, danneggiare tutti gli impianti in generale. E' vietato usare i giochi dei parchi pubblici o in qualunque altro posto si trovano, ai fanciulli e/o ragazzi che per il peso corporeo la stazza e l'età siano incompatibili con i giochi stessi.

I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal seguente Regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.

Nei parchi e giardini pubblici è particolarmente vietato:

- a) recare incomodo o molestia alle persone che frequentano tale località;
- b) coricarsi nei luoghi erbosi , dormire sdraiati sulle panchine;
- c) effettuare i giochi fuori dagli appositi spazi;
- d) collocare sedie, baracche, panche, ceste o altre cose fisse o mobili;
- e) tenere anche momentaneamente cani senza museruola e non condotti al guinzaglio, fermo restando il divieto di cui art. 38 comma 2; i cani di piccola taglia possono essere fatti vagare se muniti di museruola e sotto costante controllo della persona che li ha in custodia;
- f) sostare, senza autorizzazione, per la vendita di merci, bevande e giornali;
- g) entrare con qualsiasi veicolo ( auto, motocicli, motorini ecc.. ), salvo che con biciclette condotte a mano, passeggini per infanti e carrozzine per portatori di handicap o vetture speciali per gli stessi.

Al divieto di cui sopra fanno eccezione i bambini di età non oltre gli 8 anni, sotto il controllo degli accompagnatori.

Le autovetture recanti il distintivo portatore di handicap non potranno comunque accedere nei parchi e giardini pubblici e troveranno collocazione negli attigui spazi riservati. È sempre consentito il transito di vetture ed automezzi dell' Amministrazione Comunale, delle Forze di Polizia e dei servizi pubblici.

## **CAPO III**

### **DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI - DIVIETI**

## **ART. 38**

### **Divieto di tenere animali**

È vietato tenere all' interno dell' abitato, come definito ai sensi dell' art. 4 D.L. 285/92, animali anche domestici o allevamenti che rechino molestia o danno al vicinato.

Si fa espresso riferimento al Regolamento Locale d'Igiene tipo.

Il Sindaco, nel notificare il divieto, fisserà all' interessato un termine per l' allontanamento degli animali.

## **ART. 39**

### **Animali pericolosi**

È fatto assoluto divieto di tenere nel territorio comunale a qualsiasi titolo animali di indole feroce anche se addomesticati, o che, comunque, possano costituire pericolo per la pubblica incolumità.

Questi animali, appartenenti a circhi equestri che eventualmente dovessero attraversare il territorio comunale o sostarvi per l'effettuazione di spettacoli circensi, dovranno:

- a) essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;
- b) essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.

## **ART. 40**

### **Della tenuta dei cani**

Ferme restando le disposizioni vigenti sull'istituzione dell'anagrafe canina ( L. R. 08/09/1987 n° 30 sulla prevenzione del randagismo - tutela degli animali e della salute pubblica ) è vietato:

- a) aizzare i cani fra loro o contro le persone;
- b) tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o mordere i passanti, o che comunque anche se di indole apparentemente docile, possono aggredire e mordersi.
- c) dare anche temporanea custodia cani di cattiva indole a bambini o incapaci;
- d) far vagare cani sulla "strada" come definito dall'articolo 2 e 1° comma D.L. 285/92 senza essere custoditi a vista, senza guinzaglio e senza museruola.
- e) al di fuori della proprietà private i cani affidati in numero non superiore a due per custode, dovranno sempre essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola;
- f) le proprietà private custodite da cani dovranno essere fittamente recintate per la loro intera lunghezza e per un'altezza tale che i cani sporgendosi dall'interno non abbiano modo di raggiungere ed eventualmente mordere i passanti e coloro che si appoggino alla recinzione.
- g) è fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali e che contrastino con le disposizioni vigenti;
- h) è fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio del comune;
- i) è fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalla u.s.s.l. per fini zooprofilattici;

l) è fatto assoluto divieto di detenere animali in spazi angusti e privi dell' acqua e del cibo necessario , ad eccezione degli animali d' allevamento ferme restando le vigenti disposizioni di legge sulla protezione degli stessi;

m) è fatto assoluto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena non deve essere una misura inferiore a metri 4 ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo onde permettere all' animale di muoversi senza restare impigliato nella catena . Gli animali che per loro uso debbano essere tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e il contenitore dell' acqua;

n) è fatto assoluto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli ed altri trattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità e al loro rispetto;

o) è fatto assoluto divieto detenere cani senza aver provveduto alla loro iscrizione all'anagrafe canina;

p) è fatto assoluto divieto detenere cani senza che questi abbiano il tatuaggio previsto.

Per quanto qui non espresso si richiama la legge quadro in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo.

*Legge 14 Agosto 1991 n°281*

*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo .*

*Art. 727 Codice Penale.*

## **CAPO IV**

### **DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE**

#### **ART.41**

##### **Rifiuti domestici**

È vietato esporre sul suolo pubblico rifiuti di qualsiasi tipo allo stato sfuso .

Dove è previsto l' impiego dei sacchi di plastica , gli stessi debbono essere accuratamente chiusi ed esposti sul suolo pubblico:

a) in prossimità dell' entrata secondaria o di servizio dei fabbricati ove esistente o, in mancanza, in luogo molto prossimo all'unica entrata;

b) non prima delle ore 06.00 del giorno stabilito per il servizio di raccolta.

Dove è previsto un servizio di raccolta con il sistema dei cassonetti o con altri simili contenitori, i rifiuti dovranno essere immessi nel recipiente non allo stato sfuso ma in involucri adatti ad impedire la dispersione di polveri o di materiali organici minuti. In ambedue i sistemi di raccolta i materiali ingombranti come cartoni da imballaggio, gabbie di frutta, ecc.... , provenienti da abitazioni, dovranno essere immessi nei

contenitori stabiliti dopo essere stati opportunamente spezzati e ridotti di volume a cura dell'utente.

È fatto assoluto divieto di asportare rifiuti dai contenitori nonché di introdurre vernici, solventi e materiali tossici.

Le bottiglie ed i contenitori di vetro andranno smaltiti, a cura del cittadino, così come la carta dei giornali, le pile scariche, i medicinali scaduti ed ogni altro tipo di materiale a raccolta separata, introducendoli negli appositi contenitori posti lungo le pubbliche strade o in luoghi speciali.

È fatto assoluto divieto ai non residenti di scaricare o convogliare rifiuti su tutto il territorio comunale e/o nei punti di raccolta o nell'isola ecologica.

A quest'ultimo divieto è fatto obbligo ai trasgressori non residenti del ripristino dello stato dei luoghi; se ciò non avvenisse, si procederà d'ufficio con l'addebito delle spese.

#### **ART . 42**

##### **Rifiuti ingombranti**

I materiali ingombranti o suppellettili domestici fuori uso come mobili, elettrodomestici, materassi, televisori, brande, bombole di gas liquido fuori uso, ecc... , non dovranno essere esposti o abbandonati in luoghi abusivi di scarico.

Tali materiali dovranno essere trasportati a cura e spese dell'interessato nel luogo prestabilito dall'Amministrazione Comunale per la raccolta, nel rispetto degli orari di apertura.

#### **ART. 43**

##### **Rifiuti non domestici**

Richiamate le disposizioni di cui all' art. 13 comma 3 del presente Regolamento, il materiale che risulta proveniente da lavori di manutenzione come lastre di vetro spezzate, rottami di laterizio , spezzoni di tubi metallici , resti di grondaie , cavi elettrici di qualsiasi tipo non potranno essere introdotti nei sacchi di plastica e dei contenitori per rifiuti domestici , ma dovranno essere allontanati e trasferiti ad apposita discarica a cura dell'utente o dell'impresa che ha eseguito i lavori , nel rispetto della normativa vigente.

Similmente occorrerà procedere per i rifiuti provenienti dalla potatura di alberi, siepi e, in generale, provenienti dalla pulizia di giardini ed ogni tipo di rifiuti previsti dal presente capo IV° dovranno essere trasportati con mezzi idonei ad evitare la disseminazione, lo spargimento, il polverio ed gli odori nauseanti.

#### **ART. 44**

##### **Espurgo pozzi neri**

Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatta esclusivamente da ditte autorizzate e con autobotti a sistema inodore. Le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite senza creare disturbo e intralcio alla circolazione.

## TITOLO III

### QUIETE PUBBLICA

#### ART. 45

##### Uso di strumenti musicali

Fatte salve le disposizioni di cui all' art. 659 C.P. (10) è vietato l' uso degli strumenti musicali nelle pubbliche vie e piazze dopo le ore 21.00 , salvo diversa autorizzazione dell' Amministrazione Comunale in occasione di pubbliche feste, fiere, mercati o ricorrenze civili o religiose.

*(10) art. 659 C.P. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone .*

*“ Chiunque mediante schiamazzi o rumori , ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche , ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali , disturba le occupazioni o il riposo delle persone , ovvero degli spettacoli , i ritrovi o i trattenimenti pubblici , è punito con l' arresto sino a tre mesi o con l' ammenda fino a lire 600.000.*

*Si applica l' ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell' autorità.*

#### ART. 46

##### Rumori molesti

È vietato nelle case produrre rumori o grida incomodi al vicinato.

Così pure è vietato dalle ore 21.00 alle ore 8.00 fare uso, ad eccessivo volume, di strumenti musicali ed apparecchi di diffusione del suono.

L' uso di tali strumenti nei negozi di vendita e negli esercizi pubblici deve essere limitato in modo che all' esterno dell' esercizio non se ne percepiscono i suoni.

Chiunque per professione o mestiere sia costretto a far uso continuato di strumenti musicali o di apparecchi di diffusione di suono dovrà porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per portare il disagio dei vicini nei limiti della tollerabilità di cui al vigente regolamento d' igiene adottato dalla locale USSL. In caso di rifiuto si procederà con ordinanza sindacale, sentito il parere dell' USSL, ed imporre l' effettuazione dei lavori di insonorizzazione. (12)

La mancata osservanza dell' ordinanza sindacale verrà perseguita a norma di legge. (13)

Nell' uso delle saracinesche metalliche o porte basculanti si dovranno adottare tutti gli accorgimenti o dispositivi idonei ad eliminare rumori molesti al vicinato.

Chi impiega un sistema di allarme sonoro è tenuto a fare in modo che il medesimo si disattivi immediatamente dopo sessanta secondi e che lo stesso riprenda per la stessa durata per non più di altre due volte.

È vietato sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi , negozi e fabbriche tenere cani in cortili o all' aperto, che abbaino con frequenza , specialmente di notte. Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada in materia di divieto di circolazione dei veicoli, e di limiti di velocità, a tutela della pubblica quiete e dell' incolumità dei pedoni è fatto divieto ai conducenti di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di produrre con i detti mezzi, sia di giorno che di notte, rumori molesti:

È vietato dalle ore 21.00 alle ore 8.00 fare uso di autoradio ed autostereo a vettura ferma, ad eccessivo volume, nei limiti del centro abitato ed in prossimità di abitazioni.

*(12) art. 66 T.U. leggi di Pubblica Sicurezza .*

*“L' esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze del Sindaco “ .*

*(13) art. 659 comma 2 C.P. già riportato nella nota n° 10*

#### **ART. 47**

##### **Pubblicità sonora**

La pubblicità sonora fatta con autoveicoli lungo le vie pubbliche, è vietata, così come disposto dall' art. 23 del C.d.S. salvo i casi previsti dal art. 59 del Regolamento del C.d.S.

È consentito solamente la pubblicità sonora effettuata in sede stabile, previa autorizzazione comunale, rispettando i limiti di tollerabilità, stabiliti dall' USSL competente, e nella fascia oraria dalle ore 9 alle ore 12 .

#### **ART. 48**

##### **Cortili - Divieti**

Nei cortili comuni a diverse abitazioni è vietato compiere operazioni che rechino noia o molestia al vicinato nonché esercitare all' aperto mestieri rumorosi che abbiano come conseguenza la formazione di gas di scarico.

#### **ART. 49**

##### **Carico e scarico merci**

Le operazioni di carico e scarico di ogni tipo di merce deve avvenire entro i limiti di spazio e di tempo appositamente destinati a ciò ed essere effettuati con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Gli orari consentiti sono indicati nei cartelli stradali all' uopo installati.

È fatto assoluto divieto di carico e scarico dalle ore 20.00 alle ore 8.00 da parte di privati i quali dovranno in ogni caso ottenere preventivamente l' apposita autorizzazione comunale previo pagamento della relativa tassa (Tosap).

Nel corso delle operazioni oggetto del presente articolo, anche se di brevissima durata, è fatto divieto di tenere acceso il motore degli automezzi utilizzati.

#### **ART. 50**

##### **Transito e sosta delle carovane dei nomadi - Sosta in roulotte**

È fatto divieto alle carovane di nomadi e di zingari di sostare nel territorio comunale, atteso che in esso non è stato individuato apposito spazio attrezzato per una simile eventualità.

È vietato il soggiorno nell' ambito del territorio comunale in roulotte, autocaravans e in altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico; fanno eccezione quelli al seguito dei circhi e dei giostrai che, previa autorizzazione scritta dell' Autorità Comunale, possono prendere posto nei luoghi indicati da quest' ultima e per il tempo indicato nell' autorizzazione. È altresì vietato il campeggio indiscriminato su suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

**ART. 51**  
**Degli spazi per fiere e mercati**

Gli spazi vengono determinati con delibera del Consiglio Comunale che fissa altresì il numero dei posteggi da attuarsi per ciascun mercato.

Si richiamano le norme della legge 112/91 e relativo Regolamento per quanto qui non espresso.

**TITOLO IV°**  
**DEI BAGNI IN LUOGO PUBBLICO**

**ART. 52**  
**Bagni in luogo pubblico**

È vietato fare bagni nelle acque pubbliche esistenti nel territorio comunale.

**TITOLO V°**  
**INDUSTRIA - ARTI E MESTIERI**

**CAPO I°**  
**ATTIVITÀ RUMOROSE**

**ART. 53**  
**Definizione di attività rumorosa ed incomoda**

Sono ritenute rumorose tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchinari o strumenti i quali producono continuamente o periodicamente vibrazioni o rumori la cui intensità superi i limiti stabiliti dalle Leggi o Regolamenti vigenti in materia.

Sono considerate incomode le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

È fatto divieto di far funzionare negli appartamenti motori di qualsiasi genere e specie, ad eccezione di quelli per uso domestico e di limitatissima potenza, nonché strumenti, anche normali, ma che con il loro uso arrechino molestia al vicinato.

**ART. 54**  
**Attività produttive**  
**Richiesta di autorizzazione e Rilascio**

Chiunque intenda avviare sul territorio del Comune l' esercizio di un industria, arte o mestiere, trasferire da luogo a luogo, ampliare o comunque modificare in tutto o in parte attività già esistenti, deve inoltrare apposita domanda al Sindaco.

Per i depositi e la rivendita di infiammabili si osserveranno le disposizioni vigenti in materia.

Il Sindaco, esaurite le istruttorie prescritte dalle norme legislative e dal regolamento d' igiene vigenti, concede o meno l' autorizzazione per l' apertura sulla base delle risultanze emerse.

**ART. 55**  
**Attività insalubri - procedura per l' ottenimento della autorizzazione per nuovi impianti**  
**Gestione degli impianti già esistenti**

Chiunque intenda avere l' autorizzazione per avviare sul territorio comunale ogni genere di impianti che possono dar luogo ad emissioni nell' atmosfera deve eseguire le procedure dettate dall' art. 6 e seguenti del DPR 24/5/1988, n°203 . (14)

In particolare, la domanda di autorizzazione per la costruzione di un nuovo impianto va presentata alla Regione Lombardia corredata dal progetto con l' indicazione dei cicli produttivi, delle tecnologie adottate per prevenire l' inquinamento, della quantità e qualità degli impianti; copia della domanda deve essere inviata al Ministero dell' Ambiente ed allegata, altresì, alla domanda di concessione edilizia rivolta al Sindaco.

Tale procedura non si applica per l' installazione di centrali termoelettriche e di raffinerie di oli minerali le cui autorizzazioni sono di competenza del Ministero dell' Industria, del Commercio e dell' Artigianato , previo parere favorevole dei Ministri dell' Ambiente e della Sanità, sentita la Regione Lombardia, da comunicarsi anche alla Regione e al Sindaco. Sono altresì sottoposte a preventiva autorizzazione secondo le procedure di cui al comma 2 del presente articolo, la modifica sostanziale di ogni impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti nonché il trasferimento in altro Comune dell' impianto.

Agli impianti autorizzati già esistenti sono applicabili le norme del DPR 24/05/1988, n°203 che si intendono qui integralmente richiamati.

*(14) DPR 24/05/1988 , n° 203 - Attuazione di direttive C.E.E. concernenti norme in materia di qualità dell' aria , relativamente a specifici agenti inquinanti e inquinamento prodotto dagli impianti industriali.*



**ART. 56**  
**Officine - Condizioni di esercizio**

Nelle officine site in edifici destinati ad abitazioni civili o contigue a tali edifici, gli apparecchi o meccanismi a moto rapido e destinati ad agire per urto o che comunque producono sensibile rumore o vibrazioni, debbono impiantarsi sopra apposite foderazioni isolanti. capaci di disperdere le vibrazioni, le scosse e i contraccolpi, separate ed il più possibile lontane da quelle dei muri.

Debbono comunque essere adottate le più efficaci precauzioni atte a tutelare la sicurezza e la solidità delle costruzioni ed evitare il propagarsi delle vibrazioni e del rumore alle case adiacenti.

È fatta salva l'osservanza delle norme riguardanti le misure di prevenzione incendi, di sicurezza, di igiene contemplate dalle leggi e dei regolamenti generali e locali nonché le altre che l'Autorità competente riterrà necessarie.

La concessione del nulla - osta è fatta ai soli effetti dei regolamenti municipali e non implica alcuna responsabilità da parte dell'Autorità concedente.

**ART. 57**  
**Attività rumorose - Locali**

I locali in cui si effettuano attività rumorose o incommode devono mantenersi quanto più possibile chiusi.

Per essi potrà esigersi che siano adottate tutte le cautele capaci di attutire, nei limiti del possibile, la propagazione del rumore molesto.

Il Sindaco avrà facoltà di ordinare in ogni tempo l'ispezione agli esercizi di cui ai precedenti articoli e di ordinare modificazione agli impianti o la cessazione dell'attività che provoca gli inconvenienti, quando venga accertato che l'attività medesima non corrisponde alle condizioni in base alle quali la licenza venne concessa.

L'esecuzione dei lavori di modificazione degli impianti di cui al comma precedente, verrà disposta con ordinanza del Sindaco.

Pure con ordinanza del Sindaco verrà disposta la chiusura degli esercizi per i quali sia stata accertata l'impossibilità della coesistenza degli esercizi stessi con il rispetto della quiete pubblica.

## **ART.58**

### **Attività rumorose - Orari**

Nell' espletamento di attività lavorative l' uso di macchine e/o strumenti rumorosi od incomodi è consentito soltanto nei giorni feriali e nelle seguenti fasce orarie:  
dalle ore 07.00 alle ore 20.00. (15)

L' Amministrazione Comunale potrà prescrivere ulteriori limitazioni di orario qualora particolari circostanze ne determinano le necessità.

Per occasionali e contingenti motivi l' Autorità Comunale potrà, volta per volta, autorizzare per iscritto deroghe all' orario come sopra stabilito , ampliando e riducendo le fasce orarie, ovvero vietando in determinate ore l' esercizio di attività rumorose od incommode.

Per quanto riguarda i mercati all' aperto valgono al riguardo le disposizioni contenute nel relativo regolamento e successive ordinanze sindacali.

(D.P.C.M.)01.03.91

## **CAPO II**

### **MESTIERI GIROVAGHI**

#### **ART. 59**

#### **Mestieri girovaghi - Registrazione**

Nessuno potrà esercitare sia abitualmente che occasionalmente mestieri girovaghi ( suonatori, facchini, taxisti, etc. ) senza l' iscrizione nel registro di cui all' articolo 19 punto 14 del DPR 24/07/1977 n° 616. (16)

A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato importunare i passanti con offerte di merci o servizi e di richiamare l' attenzione con grida e schiamazzi .

E' altresì vietata l'attività di lavavetri, di vendita ed altro agli incroci, ai passaggi a livello ed alle intersezioni semaforizzate.

*(16) articolo 19 DPR 24/07/1977 n° 616 ( attuazione delle legge delega 22/07/1975 n° 382 sull' organizzazione della pubblica amministrazione ).*

*"Polizia Amministrativa ":*

*Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al T.U. delle leggi di pubblica sicurezza :*

*.....  
( omissis ) la registrazione per mestieri ambulanti ( saltimbanco , cantanti , suonatori , servitore di piazza , facchino , cocchiere conduttore di veicoli da piazza , barcaiolo , lustrascarpe e mestieri analoghi ) di cui all' articolo 121 T.U. leggi di P.S. , così come modificato dalla legge 19/05/1976 n° 398.*

**ART. 60**  
**Conducenti di veicoli da piazza**

I taxi e gli autoveicoli da noleggio di piazza con conducente dovranno sostare nei punti prestabiliti dall' Amministrazione Comunale, all' interno degli appositi posteggi, e garantire la loro presenza laddove è previsto, perché il servizio possa essere esteso ad un maggior numero di cittadini, per quanto non espresso si richiamano le norme contenute nel DL 285/92, TULPS e Regolamento Comunale di Autonoleggio con Conducente.

**ART. 61**  
**Facchini e servitori da piazza**

Per il servizio di facchinaggio l' obbligo dell' iscrizione riguarda gli appartenenti a Cooperative, Carovane od altre associazioni di facchini liberi esercenti nonché i facchini liberi esercenti non associati in detti organismi la cui attività è disciplinata dalla legge 18.04.1994 n°342 (17)

*(17) Legge 18.04.1994 " integrazione e modificazioni "Lavori dei facchini " .  
Tale legge detta norme comportamentali del lavoro di facchinaggio , determinando tariffe , orari , norme e regolamenti relativi a questo tipo di lavoro .*

**ART. 62**  
**Suonatori ambulanti**

Ai suonatori ambulanti è vietato:

- a) di ostacolare il traffico;
- b) di suonare nello stesso luogo per più di dieci minuti;
- c) di soffermarsi ad una distanza inferiore a mt. 150 da ospedali , case di cura , da tutte le scuole durante le ore di lezione, dalle chiese, dai teatri e da altri luoghi di pubblico spettacolo durante le rappresentazioni.

Per il resto valgono le stesse limitazioni già previste dall' art. 49 del presente Regolamento in materia di pubblicità sonora.

**ART. 63**  
**Spettacoli viaggianti ( Giostre e circhi equestri )**

Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all' aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.

L' esercizio dei circhi equestri e delle singole attività di spettacolo viaggiante è subordinato al possesso dell' autorizzazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo la quale è sottoposta annualmente a revisione.

Oltre alla suindicata autorizzazione il titolare della medesima è soggetto a licenza di cui al punto 6 dell' art. 19 D.P.R. 616/77 (18) rilasciata dal Comune di residenza.

Nel caso di richiesta di concessione per l' occupazione del suolo pubblico il competente Assessorato dovrà verificare ( se del caso ), oltre al possesso delle licenze suindicate l' esistenza della licenza di agibilità di cui al punto 9 dell' art.19 D.P.R. 616/77 . (19)

*(18) Licenza prevista dall' art. 69 del R.D. 18/06/1931 n° 773*

*(19) Licenza prevista dall' art. 80 del R.D. 18/06/1931 n° 773*

## **TITOLO VI° ATTIVITÀ ALBERGHIERE E TURISTICHE , SPETTACOLI E COMMERCIO**

### **CAPO I ATTIVITÀ ALBERGHIERE - TURISTICHE E SPETTACOLI**

#### **ART. 64 Alberghi**

L' attività alberghiera è soggetta a licenza di cui al punto 8 dell' art. 19 del D.P.R. 616/77 (20) da rilasciarsi da parte del Comune ove insiste l' attività.

È fatto obbligo di conduttori di alberghi, pensioni o locande di tenere esposto in modo ben visibile, sia alla ricezione che in ogni singola camera, il regolamento dell' albergo.

Nel regolamento debbono essere indicati:

- a) i servizi forniti dall' albergo;
- b) i servizi forniti per la camera;
- c) i servizi forniti compresi nel prezzo;
- d) il prezzo della camera;
- e) l' ora di consegna della camera;
- f) l' orario per l' uso della camera;
- g) il tempo massimo entro il quale il cliente può disdire la camera.

## **ART. 65**

### **Agenzie di viaggi e turismo**

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono le seguenti attività, ovvero una sola di esse:

a) produzione organizzazione e vendita esclusivamente tramite altre agenzie, di: viaggi (per via terrestre, marittima e aerea ), soggiorni e crociere per singole persone o per gruppi;

b) organizzazione e vendita diretta al pubblico senza il tramite di altre agenzie, di: viaggi (per via terrestre, marittima ed aerea ), soggiorni e crociere per singole persone o per gruppi.

L' esercizio delle attività precedentemente indicate da parte delle agenzie di viaggio che delle loro filiali e succursali, è soggetto ad autorizzazione regionale. (21)

*(20) Licenza prevista dall' art. 86 del R.D. 18/06/1931 n° 773*

*(21) Art. 9 legge 17/05/1983 n° 217 coordinato con artt. 3 e 4 Legge Regionale 09/05/1983 n° 39 .*

## **ART. 66**

### **Guida turistica, interprete, corriere**

È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d' arte, musei, gallerie e scavi archeologici illustrando le attività storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

È interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell' assistenza a turisti stranieri.

È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all' estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell' ambito di competenza delle guide.

L' esercizio dell' attività precedentemente indicate è soggetta a licenza comunale in base a quanto previsto dal punto 2 art. 19 D.P.R. 616/77.(22)

I requisiti professionali per lo svolgimento delle suindicate attività sono accertati dalle regioni.

## **ART. 67**

### **Spettacoli e trattenimenti pubblici**

Nessun locale destinato a pubblici spettacoli può essere aperto neppure per una rappresentazione straordinaria se l' assuntore, dopo essersi munito della licenza di agibilità di cui all' art. 80 del T.U.L.P.S. (23) non abbia ottenuto dal Comune la licenza di cui all' art. 19, punti 5 e 6, del D.P.R. 22/07/1977, n° 616 . (24)

La vigilanza ed il controllo sui locali di pubblico spettacolo è esercitata dagli Ufficiali ed Agenti di P.S., dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dai suoi componenti (25) e dagli organi previsti dalla legge.

## CAPO II COMMERCIO

### ART. 68

#### Attività commerciale in sede fissa

Qualsiasi attività commerciale di vendita al minuto in sede fissa è disciplinata dalle disposizioni delle leggi in vigore e, particolarmente, da quella 11 Giugno 1971 n° 426

“ DISCIPLINA DEL COMMERCIO “, del relativo Regolamento e delle successive leggi di modifica . (26)

(22) Licenza prevista dall' art. 123 del R.D. 18/06/1931 n° 773

(23) Art. 80 T.U.L.P.S.

“L' autorità di P.S. non può concedere la licenza per l' apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo ; prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e l' esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrare prontamente in caso di incendio “.

(24) Art. 19 punti 5 e 6 D.P.R. n° 616 .

“Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni .....n° 5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche , accademie , feste da ballo , corse di cavalli , altri simili spettacoli o trattenimenti , per aperture di esercizi di circoli , scuole di ballo e sale pubbliche di audizione ; n°69 la licenza per pubblici trattenimenti , esposizioni di rarità, persone , animali , gabinetti ottici , ed altri oggetti di curiosità o per dare audizione all' aperto .....”.

(25) La commissione è nominata dal Prefetto che , di norma , delega a presiederla il Sindaco .

(26) Tutta la materia trova attualmente disciplina nelle seguenti norme :

a) DISCIPLINA DEL COMMERCIO :

- Legge 11/06/1971 n° 426 “Disciplina del Commercio “
- D.M. 04/08/1988 n° 375 ( G.U. n° 204 del 31/08/1988 )

b) DISCIPLINA DELL' ORARIO DI VENDITA DEI NEGOZI :

- Legge 28/07/1971 n° 558 per i negozi
- D.P.R. 24/07/1977 n° 616 (art. 54, lettera b )
- D.L. 01/10/82 n° 697, convertito con modificazioni nella legge 29/11/1982 n° 887
- D.L. 26/01/87 n° 9 convertito con modificazioni nella legge 27/03/1987 n° 121
- Legge Regionale 21/06/ 1988 n° 32
- Ordinanza Sindacale n°\*\*\*\*\* del \*\*\*\*\*

c) DISCIPLINA DEI PUBBLICI ESERCIZI :

- Legge 25/08/19991 n° 287
- D.P.R. 24/07/1977 n° 616 ( art. 19).

d) CHIUSURA SETTIMANALE DEI PUBBLICI ESERCIZI  
- LEGGE 01/06/1971 n° 425  
- Legge Regionale 21/06/1988 n° 32

e) ORARIO PUBBLICI ESERCIZI  
- Legge 14/10/1974 n° 524 ( art. 5)  
- D.P.R. 24/07/1977 n° 616 ( art. 54 lettera d )

## **ART. 69**

### **Prezzi**

I commercianti al minuto, muniti di regolare autorizzazione del Sindaco, sono tenuti ad osservare la normativa che riguarda l' esposizione dei prezzi al pubblico e, più precisamente, la legge 11/06/1971 n° 426 e relativo Regolamento nonché le successive integrazioni e modificazioni .(27)

## **ART. 70**

### **Peso netto**

Le merci vanno vendute a peso netto, così come previsto dalla legge 05/08/1981 n° 441, modificata dalla legge 04/05/1983 n° 171 e della legge 05/06/1984 n° 211 nonché del Regolamento di esecuzione approvato con D.M.21/12/1984 ( G.U. 29/12/1984 n° 356 ).

Per gli strumenti usati per pesare e misurare trova applicazione il T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R.D. 23/08/1909 n° 242 e successive modificazioni ed aggiunte; in ogni caso tali strumenti debbono essere collocati in luogo illuminato e bene in vista nonché mantenuti puliti a norma di legge.

*(27) La materia trova disciplina :*

*a) nel R.D.L. 11/01/1923 n° 138*

*b) nella legge 11/06/1971 n° 426 ( art. 38 ) ;*

*c) nel D.P.R. 24/ 07/1977 n° 616 ( art. 54 c. 1 lettera a ) ;*

*d) nel D.M. 04/08/1988 n° 375 ( G.U.S.O. n° 204 del 31/08/1989 art. 59 ) .*

## **ART. 71**

### **Vendita prodotti preimballati**

Il prodotto posto in vendita al minuto in un imballaggio o in una confezione che lo avvolga interamente o parzialmente, è da intendersi venduto nel rispetto della legge qualora l' imballaggio o la confezione porti l' indicazione del peso netto del prodotto stesso.

Il consumatore, prima dell' effettuazione dell' acquisto, può chiedere l' apertura dell' imballaggio o della confezione ai fini della verifica del peso netto dichiarato. In tal caso non può rifiutare l' acquisto del prodotto, ma se viene riscontrata una differenza fra il peso indicato e quello effettivo, il prezzo da pagare deve essere variato in proporzione.  
(28)

Sono fatte salve le norme particolari riguardanti la vendita di singoli prodotti o specifiche categorie di prodotti.

#### **ART. 72**

##### **Orario di apertura e chiusura dei negozi**

L'orario di apertura e chiusura dei negozi è regolamentato dall'O.S. che verrà emessa con validità annuale e che regola la materia. Nella stessa saranno previste anche sanzioni amministrative per i trasgressori.

#### **ART. 73**

##### **Insegne**

Tutti i negozi, sia all'ingrosso che al minuto, nonché gli esercizi pubblici, devono avere all'ingresso principale l'insegna indicante il tipo di negozio stesso.

Per ragioni di decoro architettonico il Sindaco può disporre che tutti i negozi situati nelle vie o piazze stabilite con apposita ordinanza, debbono essere muniti di serrande e vetrine con tipo da prescriversi all'Autorità Comunale.

#### **ART. 74**

##### **Mostre nei negozi**

Le mostre e, in genere, gli oggetti esposti negli esercizi commerciali o nelle botteghe alla vista del pubblico, non dovranno oltrepassare il filo esterno del muro che chiude l'esercizio o la bottega stessa, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.

#### **ART. 75**

##### **Rifiuto di vendita**

I rivenditori non possono rifiutare per nessuna ragione la vendita della merce, né possono occultarla in alcun modo.

Essi devono essere costantemente forniti, specie se si tratta di generi alimentari, di scorte sufficienti di merci in grado da poter far fronte alle normali richieste del pubblico.

*( 28) Art. 3 Decreto del Ministro dell' Industria , Commercio ed Artigianato del 13/01/1984*



**ART. 76**  
**Ispezione negli esercizi**

Gli Ufficiali, Sottufficiali ed Agenti del Servizio di Polizia Municipale provvedono ad ispezionare periodicamente i locali di qualsiasi esercizio, nonché quelli che abbiano diretta comunicazione con essi, sia per accertare che la merce, specie se trattasi di generi alimentari, sia ben tenuta e conservata sia per controllare l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia.

**ART. 77**  
**Forni e Pane**

I forni e gli annessi laboratori dovranno, durante la lavorazione e la cottura del pane, essere in condizioni tali che ne siano sempre possibili l'accesso e l'uscita.

Il pane deve essere venduto a peso, esclusa ogni altra maniera, e ogni tipo di esso tenuto separato, in apposite scansie sollevate da terra.

**ART. 78**  
**Operatori commerciali "itineranti" sul suolo pubblico .**  
**( Art. 1 comma 2° ed art. 3 comma 1° e 3° Legge 112 del 28/03/1991).**

Non essendo stato dall'Amministrazione Comunale individuato alcun posteggio fisso al di fuori del mercato settimanale, in quanto per la particolare topografia delle aree residenziali del Comune ciò creerebbe, per il prevedibile concorso di folla, soverchi problemi alla circolazione stradale, gli operatori commerciali "itineranti" non possono fermarsi sul suolo pubblico oltre il tempo necessario per soddisfare le richieste degli acquirenti, come pure offrire merce oltre un tempo congruo qui definito in sessanta (60) minuti. Finito di servire i clienti il venditore, senza frapporre indugi, deve spostarsi di almeno cinquecento (500) metri lineari.

È vietato agli stessi venditori di sostare in qualsiasi modo, anche momentaneamente, in località nelle quali con la loro presenza ostacolassero il libero transito o si rendessero molesti. Dovranno in ogni caso allontanarsi su richiesta o intimazione della forza pubblica. Detta attività è vietata lungo la S.S. 342 e la S.P. 38. (ex36)

Per quanto qui non espresso si fa riferimento alla Legge 112/91 e relativo Regolamento di applicazione oltre che, per quanto riguarda gli orari di apertura e chiusura l' O.S.

n°\*\*\*\*\*del \*\*\*\*\*

## TITOLO VII°

### SANZIONI E NORME FINALI

#### ART. 79 Sanzioni

Le violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento, quando non sia espressamente e diversamente disposto da altre leggi e non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o Regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma dell' art. 107 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 03/03/1934 n° 383 come recepita dall' art. 64 legge 8 Giugno 1990 n° 142.

Per il relativo procedimento troveranno applicazione le norme di cui alla legge 24/11/1981 n° 689. (29)

E' fatta salva la successiva modificazione, variazione, integrazione di ogni legge che possa applicarsi al presente regolamento.

Le sanzioni in misura fissa di cui all' art. 107 del T.U.L.C.P. sono così stabilite:

- L. 100.000 per le violazioni agli artt. 20 , 28 , 30 ,31 , 32 , 35 , 40 lett. P, 48;

- L. 150.000 per le violazioni all'art. 40 lett. O;

- L. 200.000 per le violazioni agli artt. 4 , 8 , 9 , 10 ( per giorno di occupazione ), 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 73, 74, 75, 78.

Per la violazione dell' art. 14 comma 1°o 2°, vale la sanzione prevista dal Codice della Strada D.L. 285 del 30 Aprile 1992, mentre alla violazione del comma 3° è applicabile la sanzione in misura di L. 100. 000.

Alle violazioni dell' art. 56 sono applicabili le sanzioni di cui agli artt. 24, 25, 26 del D.P.R. 24/05/ 1988, n° 203. (30)

Per le violazioni di cui all' art. 72 si applicano le sanzioni previste dall' Ordinanza Sindacale.

Il pagamento della sanzione non esime il contravventore dall' obbligo di por fine al comportamento che ha integrato la violazione del presente Regolamento.

*(29) Art. 16 comma 2 legge 689 del 24/11/1981 .*

*"nei casi di violazione dei regolamenti comunali e provinciali continua ad applicarsi l' art. 107 del T.U.L.C.P. 03/03/1934 , n° 383 " .*

*(30) Art. 24 D.P.R. 24/05/1988 , n° 203 .*

*1. Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l' autorizzazione , ovvero ne continua l' esercizio con l' autorizzazione sospesa , rifiutata , revocata , ovvero , dopo l' ordine di chiusura dell' impianto , è punito con la pena dell' arresto da due mesi a due anni e dell' ammenda da L. 500. 000 a L. 2.000.000 .*

*2. Chi attiva l' esercizio di un nuovo impianto senza avere dato, nel termine prescritto , comunicazione preventiva alle autorità competenti è punito con l' arresto sino ad un anno e con l' ammenda sino a L. 2.000.000*

3. *Chi omette di comunicare alla Regione , nel termine con riferimento al periodo prescritto , i dati relativi alle emissioni , effettuate a partire dalla data di messa a regime degli impianti , è punito con l' arresto fino a sei mesi o con l' ammenda sino a L. 2.000.000.*
4. *Chi nell' esercizio di un nuovo impianto , non osserva le prescrizioni dell' autorizzazione o quelle imposte dall' autorità competente nell' ambito dei poteri ad essa spettanti , è punito con l' arresto sino a sei mesi o con l' ammenda sino a L. 2.000.000 .*
5. *Alla pena prevista dal comma 4 soggiace chi nell' esercizio di un nuovo impianto non rispetta i valori limite di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale .*
6. *Nei casi previsti dai commi 4 e 5 si applica sempre la pena dell' arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualità dell' aria .*

#### **Art . 25**

*I commi 1,2,3,4 e 5 prevedono norme transitorie contenenti sanzioni , quasi eguali a quelle di cui all' articolo 24 , a carico di chi , gestendo impianti già esistenti al momento dell' entrata in vigore del decreto in questione , sarebbe incorso , oltre all' omissione di richiesta della necessaria autorizzazione regionale , nelle violazioni elencate nell' articolo precedente .*

*6. Chi esegue la modifica od il trasferimento dell' impianto senza l' autorizzazione prescritta dall' articolo 13 è punito , nel primo caso , con l' arresto sino a sei mesi o con l' ammenda sino a L. 2.000.000 e , nel secondo , con l' arresto sino a due anni o con l' ammenda da L.500.000 a L.2.000.000 .*

*7. Chi contravviene all' obbligo previsto dal comma 5 dell' art. 13 (adozioni di misure atte ad evitare peggioramento anche temporaneo delle emissioni nell' attesa dell' autorizzazione definitiva ) è punito con la pena dell' arresto sino ad un anno e con l' ammenda sino a L.2.000.000.*

#### **Art. 26**

*1. I titolari degli impianti che non utilizzano i combustibili conformi alle prescrizioni che saranno adottate ai sensi dell' art. 16 sono puniti con l' arresto sino a due anni o con l' ammenda da L. 5.000.000 a L. 2.000.000 .*

### **ART. 80 Risarcimento danni**

Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all' articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno accertati e quantificati dagli uffici competenti.

### **ART.81 Diffida - Esecuzione d' ufficio**

In tutti i casi nei quali sia constatata un' azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, il Sindaco, indipendentemente dall' erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l' autore od il responsabile dell' infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale prescrivendogli all' uopo un termine perentorio.

Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d' ufficio all' eliminazione del fatto antigiuridico con conseguente addebito di spese al trasgressore.

**ART. 82**  
**Esposti all' Amministrazione Comunale**

Tutti gli esposti diretti all' Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati al Sindaco e presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera (uso bollo ) di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all' esponente.

Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell' istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.

La medesima procedura dovrà essere seguita per esposti che abbiano per oggetto materie trattate dal Regolamento Edilizio Comunale o dal Regolamento Locale d' Igiene o che comunque siano indirizzati o sollecitino l' intervento dell' Ufficio Tecnico Comunale o dal Servizio di Polizia Municipale.

In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale, purché sia certa l' identità, dell' esponente.

**ART. 83**  
**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, composto da 84 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti del vigente Statuto Comunale.

**ART. 84**  
**Pubblicità del Regolamento**

Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall' articolo 25 Legge 241 del 07/08/1990 e del relativo "Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi ", chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI - PERMESSI COMUNALI E SUOLO PUBBLICO.**

#### **Capo I**

- Art. 1 - oggetto del regolamento*
- Art. 2 - scopi del regolamento*
- Art. 3 - ambito di applicazione*
- Art. 4 - ordinanze sindacali e ordini verbali*
- Art. 5 - incaricati della vigilanza*
- Art. 6 - operazioni di polizia giudiziaria*
- Art. 7 - agenti giurati di società private*

#### **Capo II - permessi comunali e suolo pubblico**

- Art. 8 - licenze e autorizzazioni*
- Art. 9 - suolo pubblico - definizioni*
- Art. 10 - occupazione di suolo pubblico*
- Art. 11 - occupazione abusiva del suolo pubblico*

### **TITOLO II - INCOLUMITA' DECORO - ORDINE E PULIZIA DELL'ABITATAO - ANIMALI - SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE**

#### **Capo I - Dell'incolumità e della sicurezza degli abitanti**

- Art. 12 - pericolo alla pubblica incolumità*
- Art. 13 - deposito materiale di risulta*
- Art. 14 - scavi sul suolo pubblico*
- Art. 15 - impalcature*
- Art. 16 - conservazione degli edifici, manutenzione tetti, cornicioni, pluviali, infissi, ecc.*
- Art. 17 - accensione fuochi - stoppie*
- Art. 18 - cautela nei lavori*
- Art. 19 - lancio e trasporto di oggetti*
- Art. 20 - operazioni domestiche vietate - esposizione di oggetti pericolosi*
- Art. 21 - canne fumarie*
- Art. 22 - sgombero della neve sui tetti*
- Art. 23 - sgombero della neve sui marciapiedi e rimozione del ghiaccio*
- Art. 24 - divieto di spargimento d'acqua*
- Art. 25 - accatastamento legna e materiale infiammabile*
- Art. 26 - gas - uso di apparecchiature*
- Art. 27 - materiale infiammabile - scorte*

#### **CAPO II - Decorì, Ordine, e pulizia dei centri abitati**

- Art. 28 - disciplina per l'esposizione dei cartelli, insegne e simili*
- Art. 29 - monumenti e targhe*
- Art. 30 - tende nelle arcate*
- Art. 31 - tende dei negozi*
- Art. 32 - vernici fresche*
- Art. 33 - pubblici acquedotti, fontane e fontanelle pubbliche, idranti antincendio, divieto e norme di utilizzo*
- Art. 34 - imbrattamento muri - affissione manifesti*
- Art. 35 - cura dei luoghi aperti al pubblico e manutenzione infissi - sottoportici*
- Art. 36 - suolo pubblico e imbrattamento - divieti*

#### **CAPO III - Della custodia e circolazione degli animali - Divieti**

- Art. 38 - divieto di tenere animali*
- Art. 39 - animali pericolosi*
- Art. 40 - della tenuta dei cani*

#### **CAPO IV - Dello sgombero delle immondizie**

- Art. 41 - rifiuti domestici*
- Art. 42 - rifiuti ingombranti*
- Art. 43 - rifiuti non domestici*

*Art.44 - espurgo pozzi neri*

### **TITOLO III - QUIETE PUBBLICA**

*aRT.45 - uso di strumenti musicali*

*Art.46 - rumori molesti*

*Art.47 - pubblicità sonora*

*Art.48 - cortili - divieti*

*Art.49 - carico e scarico merci*

*Art.50 - transito e sosta delle carovane dei nomadi - sosta in roulotte*

*Art.51 - degli spazi per fiere e mercati*

### **TITOLO IV - DEI BAGNI IN LUOGO PUBBLICO**

*Art.52 - bagni in luogo pubblico*

### **TITOLO V - INDUSTRIA - ARTI E MESTIERI**

#### **CAPO I - Attività rumorose**

*Art.53 - definizione di attività rumorose ed incomoda*

*Art.54 - attività produttive -richiesta di autorizzazione*

*Art.55 - attività insalubri - procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni per nuovi impianti - gestione degli impianti già esistenti*

*Art.56 - officine - condizioni d'esercizio*

*Art.57 - attività rumorose - locali*

*Art. 58 - attività rumorose - orari*

#### **CAPO II - Mestieri girovaghi**

*Art.59 - mestieri girovaghi - registrazione*

*Art.60 - conducente di veicoli da piazza*

*Art.61 - facchini e servitori da piazza*

*Art.62 - suonatori ambulanti*

*Art.63 - spettacoli viaggianti*

### **TITOLO VI - ATTIVITA' ALBERGHIERE E TURISTICHE, SPETTACOLI E COMMERCIO**

#### **CAPO I - Attività alberghiere - Turistiche e spettacolo**

*Art.64 - alberghi*

*Art.65 - agenzie di viaggio e turismo*

*Art.66 - guida turistica, interprete, corriere*

*Art.67 - spettacoli e trattenimenti pubblici*

#### **CAPO II - Commercio**

*Art.68 - attività commerciale in sede fissa*

*Art.69 - prezzi*

*Art.70 - peso netto*

*Art.71 - vendita prodotti preimballati*

*Art.72 - orario di apertura e chiusura dei negozi*

*Art.73 - insegne*

*Art.74 - mostre nei negozi*

*Art.75 - rifiuto di vendita*

*Art.76 - ispezione negli esercizi*

*Art.77 - forni e pane*

*Art:78 - operatori commerciali "itineranti" sul suolo pubblico*

### **TITOLO VII - SANZIONE E NORME FINALI**

*Art.79 - sanzioni*

*Art.80 - risarcimento danni*

*Art.81 - diffida - esecuzione d'ufficio*

*Art.81 - esposti all'Amministrazione Comunale*

*Art.83 - entrata in vigore*

*Art.84 - pubblicità del regolamento*